



COMUNE DI BRONTE

“CITTA’ DEL PISTACCHIO E DELLA CULTURA

Prov. di Catania

UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA N. **66** DEL **12.07.2010**

OGGETTO:Disciplina degli orari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e similari ed attività di pubblico spettacolo e intrattenimento in genere.

IL SINDACO

Al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio all’insegna del massimo grado di ospitalità in ambito locale e territoriale;

Ritenuto opportuno rideterminare la disciplina degli orari dei pubblici esercizi, tenuto conto, anche, della necessità di rendere compatibile le esigenze di natura abitativa con quelle attività economiche e lavorative;

Vista l’Ordinanza n. 14 del 02.02.1996;

Visto l’art. 54 lett. d) D.P.R. 24 Luglio 1997 nr. 661;

Visto l’art. 38 Legge 142/90 recepito con L.R. nr. 48/91;

Visto l’art.50 D.lgs del 18 agosto 2000 nr. 267;

Visto l’art. 2 comma 1 del D.P.C.M. del 6 aprile 1999 nr. 215/99;

Visto l’art. 8 Legge 287 del 25,08.1991;

Visto il T.U.L.P.S. ;

Visto l’art.16 della L. 24.11.1981 n. 689 come modificato dall’art. 5bis della L. 24.07.2008 , n.125;

Sentite le organizzazioni di categoria nella seduta del 09.07.2010;

Con i poteri attribuiti dalla legge;

ORDINA

Con la presente, di sostituire le precedenti ordinanze in materia, con le seguenti disposizioni:

ART. 1

(Fascia oraria Obbligatoria - orario minimo)

La fascia oraria obbligatoria degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S. e dall’art. 3 della legge 25 agosto 1991 nr. 287 e s.m.i., è fissata come segue:

- a) Numero 6 ore per gli esercizi pubblici di tipologia “ A “ (quali ristoranti, trattorie, pizzerie ed Esercizi similari) di cui all’art. 5 Legge nr. 287/91;
- b) Numero 8 ore per gli esercizi pubblici di tipologia “ B “ e “ D “ di cui all’art. 5 della Legge 25

Agosto 1991 nr. 287 e s.m.i., (quali bar, caffè, spacci analcolici, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

- c) Numero 6 ore per gli esercizi pubblici di tipologia “ C “ di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991 nr. 287 e s.m.i. (ovvero esercizi nei quali la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago).

Nel rispetto del 2° comma dell’art.8 della Legge 287/91, è consentito ai titolari dei pubblici esercizi di posticipare l’apertura ed anticipare la chiusura degli stessi fino ad un massimo di 1 ora rispetto all’orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino ad un massimo di nr. 2 ore consecutive, dandone notizie sull’apposito cartello orario.

Art. 2 **(Limiti massimi di apertura)**

Fermo restando il rispetto della fascia oraria obbligatoria, è data facoltà agli esercenti, previa comunicazione al Sindaco, di ampliare la fascia stessa, così da poter raggiungere i seguenti orari:

- a) Esercizi pubblici di cui alla tipologia “ A “;
apertura non prima delle ore 10:00 e chiusura non oltre le ore 2:00; ad eccezione del Sabato e di tutti i prefestivi il cui orario di chiusura non dovrà protrarsi oltre le ore 3:00
- b) Esercizi pubblici di cui alla tipologia “ B “ e “ D “;
apertura non prima delle ore 5:00 e chiusura non oltre le ore 2:00 – ad eccezione del Sabato e di tutti i prefestivi il cui orario di chiusura non dovrà protrarsi oltre le ore 3:00;
- c) Esercizi pubblici di cui alla tipologia “ C “(sale da ballo, discoteche, night club e simili);
apertura non prima delle ore 21:00 e chiusura non oltre le ore 2:00 ad eccezione del Sabato e di tutti i prefestivi il cui orario di chiusura non dovrà protrarsi oltre le ore 3:00;
Nel periodo compreso tra il 1 Giugno e il 30 Settembre, gli esercizi pubblici comprendenti le tre tipologie potranno prolungare fino, e non oltre le ore 3:00 di tutti i giorni l’orario di chiusura, **fermo restando il divieto, dalle ore 2:00, di somministrare e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, così come previsto dalla normativa vigente e dalle leggi di P.S.**
- d) dovrà essere garantito, nel rispetto delle norme contrattuali, l’orario di servizio ed il riposo settimanale per il personale dipendente;

I titolari di pubblici esercizi che, per motivi particolari (organizzazione di feste e spettacoli) intendono chiedere l’autorizzazione alla deroga dell’orario di chiusura, **dovranno presentare domanda in bollo al Comune almeno 10 (dieci) giorni prima** dell’evento ed attendere la relativa autorizzazione che **potrà** essere concessa o meno ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale

Art. 3 **(attività artigianali)**

Alle rosticcerie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie ed ogni altra attività artigianale che effettua in modo prevalente o esclusivo la vendita di prodotti alimentari artigianali, anche se non munite di autorizzazione per la somministrazione al pubblico, si applicano le disposizioni previste, in materia di orario, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande eccetto per **il termine di chiusura serale che è stabilito alle ore 24:00;**

;

Art. 4 **(Attività a carattere misto)**

Qualora l’Azienda sia a carattere misto (esercizio congiunto di tipo “ A “ e di tipo “B “) ovvero l’esercizio sia svolto congiuntamente ad altre attività commerciali, l’orario di apertura e quello stabilito per l’attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è stabilito dall’esercente, che deve darne comunicazione al Sindaco;

Art. 4
(Uso di sorgenti sonore)

Gli esercizi di somministrazione, sia all'aperto che al chiuso, che intendono esercitare l'attività accessoria di intrattenimento musicale, **devono** essere in possesso del nulla osta alle emissioni sonore emesso dagli organi preposti individuati dalla normativa e dai regolamenti vigenti
Le attività di intrattenimento musicali di qualsiasi tipo effettuate all'interno e/o all'esterno dei pubblici esercizi di cui alla presente ordinanza, devono cessare alle ore **24:00** durante tutto l'anno.
L'utilizzo di sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. n. 215/99;

Art. 5
(Chiusura settimanale)

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.
Tali giorni vanno comunicati alla clientela mediante indicazioni su appositi cartelli esposti al pubblico all'interno e all'esterno dell'esercizio;

Art. 6
(Cartello orari)

Ogni pubblico esercente è tenuto ad esporre in modo ben visibile apposito cartello recante l'indicazione dell'orario effettivamente attuato in conformità al presente provvedimento;

Art. 7
(Decoro urbano)

I titolari di esercizi sono responsabili degli spazi pubblici adiacenti le proprie attività e, per il decoro urbano, il rispetto delle buone maniere ed il rispetto di chi utilizza gli spazi pubblici pur non usufruendo dei servizi dell'esercizio, **dovranno dotarsi di contenitori adatti a raccogliere carte, lattine e quant'altro curandone il corretto uso da parte dei clienti.**
A fine serata, gli spazi pubblici adiacenti i locali e quelli utilizzati nel periodo estivo per posizionare tavoli all'esterno, dovranno essere puliti da tutto ciò che impropriamente viene lasciato a terra dagli avventori;

Art. 8
(vendita per asporto)

Durante il periodo estivo (1 Giugno 30 Settembre) è fatto tassativo divieto in tutto il territorio comunale di vendere **per asporto**, dalle ore 24:00 sino all'ora della chiusura, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, sono esclusi da tale divieto i plateatici, anche mediante tavoli e sedie, degli esercizi pubblici durante l'orario di apertura,;

Art. 9
(Sanzioni amministrative)

Le violazioni alle norme previste dalla presente ordinanza, salvo quanto previsto dalle leggi in materia, sono passibili di sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a Euro 200,00,

così stabilito con delibera di Giunta Municipale n. 10 del 12.12.2008 adottata ai sensi della legge 24 luglio 2008 n. 125 art. 6 bis.

La violazione reiterata per tre volte durante l'anno solare, comporterà la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore ai cinque giorni;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet di questo Ente e notificata a tutti gli esercenti le attività di esercizi pubblici operanti in questo Comune.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della osservanza della presente ordinanza;

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alle leggi in materia di somministrazione, vendita e P.S..

Avverso la presente ordinanza, considerato atto definitivo, è ammesso, entro 60 giorni ricorso al T.A.R. della Sicilia.

IL SINDACO
Sen. Giuseppe Firrarello